



AVVISO PUBBLICO

“ZAC - Zena Active Citizens Municipi”

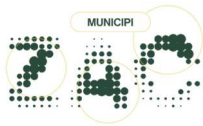
**per la concessione di contributi in regime *de minimis* di cui al
Reg. UE n. 2023/2831 a favore di micro e piccole imprese
mediante procedura valutativa a graduatoria**

**PN Metro Plus e Città Medie del Sud 2021-2027
(FONDI SIE)**

**Obiettivo di policy “Agenda digitale e innovazione
urbana” – CUP B36D23000280006**

Scheda progetto GE1.1.3.1.a “ZAC - Zena Active Citizens”

Quesiti



QUESITO 21

In riferimento alla compilazione della domanda, si chiede un chiarimento in merito alla corretta indicazione del Municipio nei diversi moduli. Nel Modulo 1 viene richiesto di indicare il Municipio in cui ricade l'unità locale dell'impresa. Nel caso di specie, tuttavia, l'unità locale dell'azienda non coincide con il luogo in cui si svolgerebbero le attività oggetto del progetto per il quale si richiede il contributo, che ricadranno in un Municipio diverso.

Si chiede pertanto conferma che:

- nel Modulo 1 debba essere indicato il Municipio dell'unità locale dell'impresa;
- nel Modulo 2 debba essere indicato il Municipio nel quale si svolgeranno le attività oggetto del progetto;

e che tale impostazione sia corretta ai fini dell'ammissibilità e della regolare istruttoria della domanda.

RISPOSTA

Si segnala che, in linea di massima, il Municipio ove è situata l'unità locale, censita presso il Registro delle Imprese, fissa e aperta al pubblico, deve essere lo stesso in cui si svolgono le attività di progetto.

QUESITO 22

Si chiede un chiarimento interpretativo con riferimento all'Avviso pubblico Zac Municipi, secondo cui "ogni impresa potrà partecipare, anche per il tramite di altre entità giuridiche in regime di collegamento o di controllo, con un'unica proposta progettuale, con riguardo a un solo Municipio". In particolare, si rappresenta il caso di due società giuridicamente autonome, tra le quali sussiste un rapporto di controllo, in quanto una delle due detiene una partecipazione pari al 60% del capitale dell'altra. Alla luce di tale assetto proprietario, si chiede di chiarire se ciascuna delle due società possa partecipare all'Avviso pubblico, con una propria proposta progettuale ovvero se, in forza del rapporto di controllo sussistente, le stesse debbano partecipare presentando un'unica proposta progettuale.

RISPOSTA

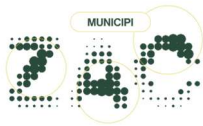
Nell'ipotesi in cui fra due società intercorra un rapporto di controllo, le stesse possono presentare una sola proposta progettuale.

QUESITO 23

Si chiede se, con riferimento alla checklist "GE1.1.3.1.a_ZAC_Checklist 3_AEE", l'eventuale assenza di talune certificazioni in fase di candidatura costituisca un elemento ostativo alla partecipazione o alla concessione del contributo oppure se rilevi esclusivamente ai fini del rispetto del principio DNSH nella fase attuativa del progetto. Inoltre, con riferimento a attrezzature elettriche ed elettroniche non ancora acquistate al momento della presentazione della domanda, ma previste per la realizzazione del progetto, si chiede di chiarire quali siano le modalità e le tempistiche di verifica del rispetto dei requisiti e della relativa documentazione.

RISPOSTA

Nella fase di presentazione della domanda, l'impresa proponente deve limitarsi a valutare la pertinenza delle check list rispetto alle tipologie di spesa che intende effettuare. Ad esempio, se l'impresa non intende realizzare alcun lavoro di adeguamento dell'immobile, ma si limiterà all'acquisto di attrezzature tecnologiche, potrà evitare di inviare la check list 2 e trasmetterà soltanto la check list 3 firmata. Inoltre, le check list sono precompilate, pertanto in questa fase non è necessario indicare informazioni ulteriori rispetto a quelle già riportate nei files. Una volta ammesso a finanziamento il progetto, ogni impresa riceverà ulteriori istruzioni sulla compilazione corretta delle check list e sulla documentazione a corredo da produrre.



QUESITO 24

Si chiede un chiarimento in merito al significato e alla natura delle “lettere di sostegno” eventualmente allegate alla domanda. In particolare, si chiede se per lettere di sostegno si intendano dichiarazioni, sottoscritte da soggetti terzi (quali enti, associazioni, istituti scolastici, organizzazioni di categoria o altri stakeholder territoriali), finalizzate a manifestare supporto, collaborazione o interesse nei confronti del progetto proposto.

RISPOSTA

Si conferma la corretta interpretazione di quanto affermato. Si segnalano, per completezza, due aspetti: a) la lettera, in formato libero, deve essere firmata dal legale rappresentante (o comunque persona munita dei poteri di firma) dell'ente che dichiara il proprio sostegno; b) ai sensi dell'art. 1 dell'Avviso pubblico, dalle lettere di sostegno deve essere possibile evincere **la natura e le modalità** con cui si espliciteranno le collaborazioni, che devono essere, altresì, descritte al punto 4.1 del Modulo 2.

QUESITO 25

Si chiede se la disponibilità di almeno un'unità locale ubicata nel territorio del Comune di Genova e aperta al pubblico costituisca requisito necessario per la partecipazione all'Avviso pubblico e se l'unità locale debba necessariamente coincidere con la sede in cui si svolge l'attività economica principale, oggetto del progetto.

RISPOSTA

In conformità a quanto previsto dall'art. 2 dell'Avviso pubblico ZAC Municipi, la disponibilità di almeno un'unità locale ubicata nel territorio del Comune di Genova e aperta al pubblico, adibita allo svolgimento dell'attività economica, oggetto della proposta progettuale, costituisce requisito necessario per la partecipazione all'Avviso pubblico.

QUESITO 26

Si chiede se siano previste restrizioni riguardanti la sede fisica dell'impresa.

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso pubblico, i soggetti proponenti devono disporre di almeno un'unità locale (iscritta al registro delle Imprese) ubicata nel territorio del Comune di Genova e aperta al pubblico, per lo svolgimento dell'attività economica oggetto della proposta progettuale candidata alle agevolazioni.

QUESITO 27

Si chiedono chiarimenti in relazione al rimborso dell'Iva, alla possibilità di acquistare da fornitori esteri e al pagamento dell'Iva con riferimento agli acquisti soggetti al meccanismo di *reverse charge*.

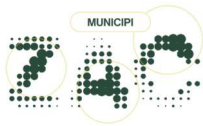
RISPOSTA

Si conferma il rimborso della sola base imponibile e la possibilità di effettuare acquisti da fornitori esteri esenti IVA.

Si precisa che per gli acquisti da fornitore estero, soggetti al meccanismo di *reverse charge*, occorre effettuare il versamento IVA e darne evidenza alla Civica Amministrazione.

QUESITO 28

Si chiede come procedere nell'ipotesi in cui non sia possibile inserire le previste diciture (“Progetto finanziato dal PN Metro Plus 2021-2027 – GE1.1.3.1.a – CUP B36D23000280006”) all'interno di fatture automatiche e non modificabili, ad es. shop/store online.



RISPOSTA

È necessario, ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso pubblico Zac Municipi, che ogni fattura rechi la dicitura "Progetto finanziato dal PN Metro Plus 2021-2027 – GE1.1.3.1.a – CUPB36D23000280006", richiamando, altresì, gli estremi dell'aiuto individuale (COR) che sarà riportato nell'Accordo di concessione del contributo. Sarà onere dell'impresa beneficiaria del contributo chiedere al fornitore l'inserimento della dicitura corretta.

QUESITO 29

Posto che, ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso, non sono costi ammissibili "i contributi in natura intesi come prestazioni rese da soci, titolari e amministratori, per i quali non è possibile esibire documentazione dei costi sostenuti per personale dipendente", si chiede se sia ammissibile la spesa relativa a una prestazione occasionale resa dal socio dell'impresa.

RISPOSTA

La clausola del bando esclude i contributi in natura e le prestazioni rese da soci, titolari e amministratori non remunerate o non adeguatamente documentate sotto il profilo fiscale e contabile. È, invece, ammissibile la spesa relativa al lavoro occasionale reso da un socio, purché si tratti di prestazione di lavoro formalmente conferita mediante incarico, documentata da ricevuta con applicazione della ritenuta d'acconto e regolarmente liquidata con pagamento tracciabile e versamento della ritenuta.

QUESITO 30

Si chiede un chiarimento circa la compilazione del punto 6.2 dell'Allegato 2 "proposta progettuale".

RISPOSTA

Nella tabella, di cui al punto 6.2 dell'Allegato 2 "Proposta progettuale", vanno indicati i dati previsionali relativi alle entrate/uscite di funzionamento dell'impresa per i 3 anni successivi alla chiusura del progetto finanziato, in conformità al principio di "stabilità delle operazioni", di cui agli artt. 65 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e 11 dell'Avviso pubblico.

QUESITO 31

Si chiedono chiarimenti in ordine alla compilazione del punto 2.3 "Piano delle attività e cronoprogramma" del Modulo 2 "Proposta progettuale".

RISPOSTA

Il punto 2.3 "Piano delle attività e cronoprogramma" del Modulo 2 "Proposta progettuale" si riferisce al piano delle attività e al cronoprogramma e i numeri da 1 a 12 rappresentano le 12 mensilità, che costituiscono la durata massima del progetto. Nelle righe relative alla colonna "nome attività" vanno elencate le attività che s'intendono realizzare: per ciascuna attività deve essere indicata la durata, inserendo delle "X" nelle caselle corrispondenti ai mesi di durata/realizzazione.

QUESITO 32

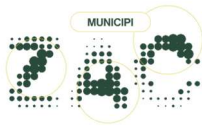
Si chiedono chiarimenti sulle modalità di compilazione del Modulo 6 "Attestazione della capacità finanziaria".

RISPOSTA

Il modulo 6 "Attestazione della Capacità finanziaria" si compone di due parti da compilare alternativamente:

- a. Il modulo 6.1 che può essere compilato dal Responsabile dell'Istituto di credito;
- b. Il modulo 6.2 che può essere compilato dal Revisore Contabile o dalla Società di Revisione.

Pertanto, qualora non si disponga di un revisore contabile o di una società di revisione, sarà sufficiente presentare il modulo 6.1, compilato e sottoscritto dal responsabile dell'Istituto di Credito.



QUESITO 33

Si chiedono chiarimenti sulle modalità di compilazione del Modulo 7 “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la comunicazione del titolare effettivo”.

RISPOSTA

Nel modulo 7 “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la comunicazione del titolare effettivo”, barrando le relative caselle, è necessario indicare chi sia il titolare effettivo dell’impresa proponente.

QUESITO 34

Si chiede se un artigiano iscritto alla Camera di commercio, con sede aperta al pubblico, sia soggetto ammissibile.

RISPOSTA

I soggetti ammessi a presentare le proposte progettuali sono quelli di cui all'art 2 dell'Avviso pubblico.

QUESITO 35

Si chiede se i servizi alla clientela e la partecipazione ad attività di promozione (quali, a titolo esemplificativo, eventi), sostenuti mediante finanziamento, debbano essere erogati a titolo gratuito ovvero possano prevedere un corrispettivo a carico dei destinatari dei servizi stessi.

RISPOSTA

In linea generale, i servizi alla clientela e la partecipazione ad attività di promozione, sostenuti dal finanziamento, possono essere offerti anche a pagamento, ma si segnala che la prestazione e gli output dovranno essere dettagliati sia nella proposta progettuale che in fase di rendicontazione. Si ricorda che il servizio non deve essere associato all'ordinario funzionamento dell'attività d'impresa.

QUESITO 36

Si chiedono chiarimenti circa le spese ammissibili.

RISPOSTA

Si precisa che l'elenco delle spese ammissibili è riportato all'art. 7 dell'Avviso pubblico. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 1 dello stesso, ogni iniziativa dovrà essere riconducibile ad almeno due dei quattro ambiti di intervento indicati.

QUESITO 37

Si chiedono chiarimenti circa il pagamento dell’imposta di bollo.

RISPOSTA

Il pagamento dell'imposta di bollo, pari a Euro 16,00, può essere effettuato tramite modulo F24, che si compila come segue:

- Sezione contribuente: dati anagrafici del contribuente
- Sezione erario: codice tributo: 1552
- Anno di riferimento: 2025
- Importi a debito versati: euro 16,00.

QUESITO 38

Si chiedono chiarimenti circa la modalità di compilazione delle check list DNSH, allegate all’Avviso pubblico.

RISPOSTA

Con riferimento alle check-list DNSH, si precisa che sono soltanto due (indicate con i numeri 2 e 3) e riferite una alle attrezzature elettriche ed elettroniche e l'altra alle ristrutturazioni di immobili. Le check-list



pertinenti (in base alla tipologia di spesa che s'intende effettuare) dovranno essere sottoscritte digitalmente e inviate insieme alla domanda di partecipazione.

QUESITO 39

Si chiedono chiarimenti sulle modalità di compilazione del Modulo 2, sezione 6.1.

RISPOSTA

Con riferimento al Modulo 2 sezione 6.1, si precisa che deve essere descritta la capacità del progetto di generare un impatto duraturo e di mantenere i propri risultati e benefici oltre la fine del finanziamento del bando ZAC Municipi.

QUESITO 40

Si chiede se sia sufficiente, per partecipare all'Avviso pubblico ZAC Municipi, il possesso di una partita IVA, senza l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente.

RISPOSTA

Si segnala che, ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso, sono soggetti ammissibili le micro e piccole imprese, regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente.

QUESITO 41

Si chiede di chiarire per quali imprese operi l'obbligo di disporre, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, in coerenza con quanto previsto con decreto MIMIT del 18 giugno 2025, di una polizza per rischio catastrofale in corso di validità, stipulata con compagnie autorizzate IVASS, e di impegnarsi a mantenerla attiva per tutta la durata del progetto eventualmente finanziato.

RISPOSTA

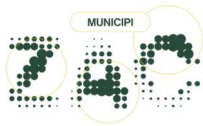
Ai sensi del D. Lgs. 184/2025, all'art. 9, comma 1, lett. f), è precluso l'accesso alle agevolazioni, in caso di inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni, previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

L'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 prevede un obbligo generalizzato per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, di stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni, di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare, di cui al primo periodo, si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Il termine del 31 marzo 2025 è stato prorogato:

- al 31.3.2026, per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, dall'art. 19, comma 1-quater, D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15;
- al 1° ottobre 2025, per le imprese di medie dimensioni, dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 maggio 2025, n. 78;
- al 31 dicembre 2025, per le piccole e microimprese, dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 maggio 2025, n. 78.

L'art. 16, comma 2 del DL 31.12.2025, n. 200 ha disposto quanto segue: "Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché per le imprese turistico



ricettive, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese, è prorogato al 31 marzo 2026.”

Ne consegue che per tutte le imprese, ad eccezione che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e per le imprese turistico ricettive, il termine per la stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici è già decorso e la mancata stipula delle citate coperture assicurative costituirà una causa di esclusione dai benefici.